

 UNIONE EUROPEA	FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020	 MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)			
	ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVERGARO Via Roma, 19 – 29029 – RIVERGARO (PC) Tel. 0523/958671 – Fax 0523/952492 E-mail: pcic816001@istruzione.it Sito internet: www.icri-go.edu.it		

Prot. n. 10906 P/1

RIVERGARO , 08/11/2019

Alla docente TILEVA SARA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VERIFICATO che nelle graduatorie d'istituto docenti posto comune scuola e nelle corrispondenti graduatorie degli istituti della provincia non è stato individuato alcun docente disponibile alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato - supplenza temporanea - presso l'IC Rivergaro;

CONSIDERATO che in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, dopo aver esaurito le procedure di reperimento del supplente secondo il criterio di viciniorità nelle scuole di tutta la provincia con esito negativo, si ritiene necessario, in via extra-procedurale, individuare il personale docente tra le domande di messa a disposizione (MAD) fuori graduatoria;

VERIFICATO che tra tutti i docenti che hanno presentato MAD fuori graduatoria e che sono in possesso del titolo previsto per l'insegnamento nella scuola nessuno ha dichiarato la propria disponibilità per la stipula del contratto sopra citato;

ESAMINATE le MAD presentate da docenti anche senza il titolo di studio prescritto;

RITENUTA l'urgenza di procedere alla stipula del contratto di supplenza temporanea di cui sopra;

Individua

La docente TILEVA SARA (non in possesso del titolo di studio prescritto dalla norma vigente) quale destinataria di contratto a tempo determinato che si accompagna al presente provvedimento.

I predetti atti sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Avverso gli stessi è ammesso reclamo all'organo che li ha adottati e/o ricorso al giudice del lavoro, secondo le procedure di cui al C.P.C. e del titolo VI del D.Lg.vo n° 29/1993, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione che deve intendersi disciplinato dalla previsione ordinaria dello stesso titolo VI art. 69.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Marica Draghi